

Anaste

Associazione Nazionale Strutture Territoriali

STATUTO

Deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2019

Anaste

Associazione Nazionale Strutture Territoriali

00192 Roma - Via dei Gracchi, 137

Tel. 0697840505 - 0645435266 - Fax 0645435291

www.anaste.com - e-mail: anaste@anaste.com - p.e.c. anaste@pec.it

CAPO I

Art. 1

Denominazione

È costituita un'Associazione tra aziende, enti ed istituzioni che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, assistenziale, riabilitativo e, dunque, enti ed aziende esercenti attività sanitaria e socio sanitaria, in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare ed ambulatoriale, riconosciuti tali dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici territoriali, operanti sul territorio nazionale (nel seguito denominate “Struttura” o “Strutture”), nonché Aggregazioni che affiliano o associano a loro volta ambulatori o professionisti (di seguito, “Aggregazione” o “Aggregazioni”), afferenti al settore sanitario e socio-sanitario, assistenziale e riabilitativo, denominata “Associazione Nazionale Strutture Territoriali”, o in breve “ANASTE”, già Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età.

Le Strutture possono essere organizzate sia come imprese individuali o societarie, Enti o Fondazioni, associazioni senza scopo di lucro e cooperative, purchè aventi personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2

Natura

L'Associazione è autonoma ed apartitica, rappresenta le Strutture che aderiscono nel loro complesso e non persegue scopi di lucro in via principale.

Quale Associazione di categoria, l'ANASTE – ferma restando la propria autonomia, anche funzionale, di scopo ed organizzativa, in ragione della peculiarità del settore da essa rappresentato – aderisce, ad oggi, alla Confederazione denominata “*Confcommercio - Imprese per l'Italia*”. Le Sedi regionali sono tenute ad aderire alla Confederazione indicata dal Consiglio Nazionale.

Art. 3

Sede e struttura

L'Associazione ha la sua sede nazionale in Roma, Via dei Gracchi n. 137.

È strutturata perifericamente in Sedi regionali e territoriali.

Art. 4

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'Art. 2272 c.c., in quanto applicabile.

Art. 5

Finalità

L'Associazione si propone di:

1. tutelare i diritti e le legittime aspettative degli operatori privati del settore di cui all'Art. 1;

2. Tutelare anche i diritti umani, sociali e di cittadinanza della persona promuovendo il pieno esercizio dei loro diritti sociali ed attivandosi altresì, anche attraverso ogni possibile azione giudiziaria in loro tutela, sia civile che penale, affinché vengano perseguite e rimosse, pure mediante l'applicazione del così detto principio di sussidiarietà, tutte le condotte che ostano al godimento degli stessi e/o ne arrechino nocimento;
3. promuovere la qualificazione e riqualificazione dei gestori e del personale operante nel settore, attraverso l'organizzazione e la gestione diretta e/o indiretta di corsi di formazione professionali, manageriali e imprenditoriali offrendo altresì le proprie strutture quali sedi di formazione permanente e di tirocinio;
4. proporre ai competenti organi legislativi i provvedimenti ritenuti necessari alla promozione e all'attuazione delle libere iniziative residenziali del tipo indicato al precedente Art. 1;
5. favorire la partecipazione dei promotori di queste all'elaborazione e all'attuazione della programmazione socio-sanitaria, assistenziale e riabilitativa a livello territoriale, nonché rappresentarli e sostenerli nei rapporti con gli organi legislativi, governativi, amministrativi e nei confronti degli enti locali;
6. trattare i problemi concernenti i rapporti di lavoro del personale, con particolare riferimento alla specifica destinazione e alle caratteristiche delle Strutture, e stipulare i relativi contratti e accordi nazionali, provvedendo altresì, in sede periferica, agli interventi necessari per garantire l'unità di indirizzo e di attuazione;
7. svolgere opera di assistenza e tutela anche sindacale, sia collettiva che dei singoli soci;
8. favorire la solidarietà e la collaborazione tra le Strutture associate, con lo scambio delle rispettive esperienze e la diffusione, a livello regionale e nazionale, dei migliori risultati ottenuti in termini di efficacia ed efficienza;
9. diffondere ed illustrare le leggi, i regolamenti, le circolari e quant'altro interessi il settore;
10. promuovere e coordinare tutte le iniziative che giovino al potenziamento ed alla valorizzazione della funzione sociale esplicita dalle Strutture;
11. effettuare indagini e studi - a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo - intesi a meglio impostare e risolvere i problemi inerenti al miglioramento delle Strutture private, anche in relazione al loro inserimento nell'ambito della rete dei servizi socio assistenziali nazionali;
12. approfondire e promuovere gli studi e le ricerche in tema di terza e quarta età;
13. incrementare la conoscenza del rapporto terza e quarta età/società nei suoi diversi aspetti;
14. promuovere programmi scientifici riguardanti il settore della terza e quarta età;

15. collaborare — a tali fini anche in forma societaria o associativa — con gli Enti pubblici e privati di qualsiasi tipo e natura italiani e stranieri (quali lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli Enti sanitari nazionali, le Unità sanitarie locali, le Università degli Studi, le Associazioni, gli Istituti, gli Ordini professionali, i Centri culturali) nonché con docenti, professionisti, ecc. italiani e stranieri, che si occupino dei problemi della terza e quarta età;
16. organizzare, in ordine ai problemi predetti, programmi di studio ed aggiornamento, convegni, seminari, conferenze, dibattiti e simili; partecipare, con i propri soci muniti di adeguato titolo, a siffatte iniziative e manifestazioni, nonché ad analoghe attività ovunque indette da altri organismi (Enti pubblici e privati, ecc.);
17. provvedere alla diffusione del contenuto dei propri studi e dei relativi risultati, anche attraverso volumi, monografie, periodici, notiziari, ecc.
18. sviluppare la cultura della qualità dei servizi attraverso i più avanzati sistemi VRQ (Verifica e Revisione della Qualità) e MCQ (Miglioramento Continuo della Qualità).
19. promuovere con ogni mezzo opportuno per lo sviluppo delle Strutture associate, anche attraverso l'utilizzo e/o la costituzione diretta di osservatori, di consorzi e centri acquisto di beni e servizi.

CAPO II

Art. 6

Adesione all'Associazione

Le istituzioni di cui all'Art. 1 sono soci ordinari con diritto di voto.

È istituito inoltre un albo di Soci aderenti in cui possono essere iscritti i soggetti che hanno in corso di realizzazione una Struttura nonché i professionisti e le società che intendono collaborare con l'Associazione di cui condividono gli scopi e le finalità.

I Soci aderenti non hanno diritto di voto.

Per aderire all'Associazione occorre possedere il requisito di una condotta eticamente e professionalmente esemplare.

Ciascuna Struttura e Socio aderente per iscriversi, deve presentare, alla Sede nazionale, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, recante la dichiarazione dell'integrale accettazione dello Statuto, dei principi, degli scopi e dell'organizzazione dell'Associazione.

La domanda — da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per il tramite del Presidente regionale, nazionale o dei Vice Presidenti nazionali — deve indicare la denominazione e la sede della Struttura, il proprietario (persona fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, il numero dei posti letto autorizzati, una breve relazione sui pazienti, anziani e sugli ospiti cui i servizi della Struttura sono erogati. I dati devono essere prodotti con una dichiarazione scritta, allegando l'autorizzazione al funzionamento/esercizio.

Qualora il proprietario della Struttura o il legale rappresentante dell'Ente proprietario della stessa intendano conferire ad altra persona l'incarico di rappresentare stabilmente nell'Associazione la Struttura e di assumere cariche sociali, deve essere depositata allo scopo presso la Sede nazionale una dichiarazione scritta con la quale si conferisce sino a revoca il mandato specifico in tal senso, senza pregiudizio per la rappresentanza per delega nelle Assemblee.

Sulle domande di ammissione delibera il Comitato esecutivo sentito il parere del Presidente regionale competente per territorio, o degli altri presentatori che hanno l'obbligo di visitare preventivamente la struttura.

La delibera del Comitato esecutivo, ratificata dal Consiglio Nazionale, sarà comunicata alle Strutture entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; l'adesione avrà validità dal momento della delibera e comunque al ricevimento della quota associativa, da versare entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione.

In caso di rieiezione, la Struttura può ricorrere, entro i successivi trenta giorni, al Collegio dei Probiviri che emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 7

Diritti e doveri

La Struttura associata è tenuta al pagamento della quota d'iscrizione, della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto.

Solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute, la Struttura associata ha diritto di partecipare alle Assemblee nazionali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste fra gli scopi sociali.

La Struttura associata, oltre ad essere tenuta all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate e stipulate dagli organi dell'Associazione, oltre che di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato da ultimo dall'Associazione stessa; la Struttura non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa né può stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro — sia normativi che economici — in deroga od in contrasto con contratti o gli accordi collettivi conclusi a livello nazionale.

L'adesione della Struttura all'Associazione nazionale di categoria, comporta l'automatica e contestuale adesione alla competente organizzazione confederale.

Art. 8

Cessazione da Socio

L'appartenenza all'Associazione ha termine:

1. per recesso, da esercitarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

2. per cessazione definitiva di attività della Struttura;
3. per espulsione determinata da inadempienze degli obblighi statutari e regolamentari assunti nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal Comitato esecutivo. Contro il provvedimento di espulsione — che deve essere motivato — la Struttura può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione di espulsione.

Il Collegio dei Probiviri pronunzia la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

CAPO III

Art. 9

Organi centrali dell'Associazione

Organi centrali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente onorario;
3. il Presidente nazionale;
4. il Consiglio nazionale;
5. il Comitato esecutivo;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
7. il Collegio dei Probiviri.

CAPO IV

Art. 10

Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Strutture associate o dai loro delegati, nonché delle Aggregazioni, in conformità a quanto previsto dagli Artt. 6 e 11.

L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di Giugno e non oltre il 30 settembre, su convocazione del Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente stesso può altresì convocare l'Assemblea, di propria iniziativa, ogniqualvolta lo ritenga necessario. L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata, posta elettronica o altra forma con riscontro di ricezione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Essa deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni, con gli stessi mezzi di trasmissione sopra riportati

Deve inoltre, entro sette giorni, disporre la convocazione con avviso quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio nazionale o da un numero di Soci che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivi dell'Associazione o dal Comitato esecutivo. La richiesta di convocazione da parte di membri del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo o di Soci deve indicare gli argomenti da trattare e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di inadempienza da parte del Presidente nazionale e del Vicepresidente vicario provvede, accertata la regolarità della richiesta, il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Presidente del Collegio.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, ha luogo nella sede decisa dal Consiglio Nazionale.

Art. 11

Voto e validità

Nell'Assemblea ogni Struttura ha diritto ad un voto per ogni posto letto; per quanto attiene alle Strutture che erogano servizi di assistenza domiciliare o di altro tipo, per i quali non sussista un'organizzazione per posto letto, si terrà conto della nozione di "posto letto equivalente", calcolato sulla base del fatturato della Struttura, riferito allo specifico settore di cui all'art. 1 del presente Statuto, diviso per un coefficiente individuato annualmente dall'Assemblea ordinaria (di seguito, "Posto Letto Equivalente" o "Posti Letto Equivalenti").

Per quanto attiene alle Aggregazioni, il coefficiente di cui al paragrafo che precede sarà calcolato, in aggregato, sulla base della somma dei fatturati – riferito allo specifico settore di cui all'art. 1 del presente Statuto - degli associati dell'Aggregazione.

I titolari, intesi come proprietari o legali rappresentanti - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, comprese le società di capitali o di partecipazione - di una molteplicità di società o di Strutture, comprese le Aggregazioni, possono iscrivere tutti i loro posti letto o Posti Letto Equivalenti.

I soggetti di cui al paragrafo che precede e, dunque, la molteplicità di imprese riconducibili a medesimo titolare (persona fisica o giuridica), i gruppi di imprese o di Strutture ed i delegati non possono esprimere, in sono all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, un numero di voti eccedente **il 30% del totale dei loro iscritti ad Anaste.**

Il Socio assente può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta, utilizzando il modulo allegato all'avviso di convocazione, opportunamente firmato su carta intestata.

Un Socio non può avere più di cinque deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei posti letto complessivi. La verifica della validità è fatta dal Presidente per posto letto delle Strutture in regola con il pagamento della quota associativa al semestre precedente la data dell'Assemblea.

Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata del 75% dei voti, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto, del Regolamento e del Codice etico sono prese, in prima convocazione, a maggioranza qualificata del 75% dei voti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti dell'Associazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata del 75% dei voti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei voti dell'Associazione.

La delibera relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata da almeno il 75% dei posti letto associati.

Art. 12

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:

in Sede ordinaria

1. determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
2. delibera sull'importo della quota d'iscrizione, la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
3. delibera sulla relazione annuale del Presidente nazionale;
4. delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio;
5. ratifica le cariche sociali nominate dal Consiglio Nazionale ;
6. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
7. determinazione del coefficiente di cui all'art. 11 del presente statuto.

in Sede straordinaria

7. delibera in merito alle modifiche del presente Statuto, all'eventuale scioglimento dell'Associazione ed agli adempimenti conseguenti.

CAPO V

[Art. 13]

Il Presidente onorario

Il Presidente onorario è nominato dal Consiglio Nazionale con voto dei 3/4 dei presenti; la nomina è ratificata dall'Assemblea dei Soci.

La nomina è revocabile solo per atti contrari allo Statuto dell'Associazione. La durata della carica è di sei anni, rinnovabile per altri sei anni; l'incarico può cessare per intervenute dimissioni o revoca.

Il Presidente onorario partecipa ai lavori del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, nonchè al Consiglio Nazionale, con diritto di voto.

Il Presidente onorario partecipa altresì ai lavori dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 14

Il Presidente nazionale

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nazionale tra i componenti dell'Assemblea con esperienza in tale ambito di almeno un anno. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile. In particolare:

1. è il rappresentante legale dell'Associazione;
2. sovrintende all'attività degli organi associativi, anche periferici, e ne controlla l'attività verificandone la legittimità operativa sotto i vari aspetti;
3. promuove e controlla l'attività degli uffici;
4. presiede il Consiglio nazionale e il Comitato esecutivo;
5. rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale o in caso di urgenza del Comitato esecutivo, stabilita insindacabilmente dallo stesso, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per singoli atti. Tale rappresentanza sarà esercitata in ogni sede promuovendo e resistendo alle liti sempre al fine di tutelare il buon nome dell'Associazione e gli interessi degli associati, sia a livello nazionale che regionale
6. convoca e presiede l'Assemblea degli Associati
7. nomina, fra i Vice Presidenti, il Vice Presidente vicario.

Il Presidente ha facoltà di nominare fino ad un massimo di quattro componenti nel Consiglio nazionale per meriti particolari su proposta del Consiglio Nazionale.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di “vacatio” della Presidenza, per qualsiasi ragione, o causa, il Vicepresidente Vicario o, in caso di inadempienza, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ove istituito, convocano, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale per l’elezione del nuovo Presidente. In via transitoria, e fino alla deliberazione assembleare, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di loro assenza o inadempienza dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito.

CAPO VI

Art. 15

Consiglio nazionale e sua composizione

Il Consiglio nazionale è composto di diritto dal Presidente Nazionale, dai Presidenti regionali, dal Presidente Onorario, ai quali si aggiungono i rappresentanti nominati dalle assemblee regionali nel seguente modo:

1. un consigliere fino ai primi 1000 posti letto;
2. due consiglieri da 1001 fino a 2.000 posti letto;
3. tre consiglieri da 2001 a 3000 posti letto;
4. quattro consiglieri da 3001 a 4000 posti letto;
5. cinque consiglieri oltre i 4000 posti letto;
6. i soggetti nominati dal Presidente Nazionale ai sensi dell’art. 14.

Per quanto attiene alle Aggregazioni, alle Strutture che erogano servizi di assistenza domiciliare o di altro tipo, per i quali non sussista un’organizzazione per posto letto, il numero dei posti letto sarà calcolato tenuto conto della nozione di Posti Letto Equivalenti, di cui all’art. 11 dello Statuto.

I componenti del Consiglio nazionale così composto, restano in carica tre anni e comunque fino a revoca o decadenza.

Nel caso di revoca o decadenza del componente del Consiglio nazionale, lo stesso deve essere sostituito entro sessanta giorni da altro componente.

Presiede il Consiglio nazionale il Presidente nazionale o, in sua assenza, il VicePresidente Vicario.

Partecipano, con parere consultivo, i Presidenti dei Comitati costituiti dal Consiglio nazionale.

Art. 16

Convocazione voto e validità

Il Consiglio nazionale è convocato in Italia dal Presidente Nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti ovvero da almeno tre membri del Comitato esecutivo. In ogni caso, il Presidente nazionale dovrà curare che si riunisca almeno una volta ogni trimestre.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo con riscontro di ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'orario, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Essa deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata.

In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente, può essere ridotto a tre giorni, con avviso a mezzo raccomandata a/r, posta elettronica o altro mezzo con riscontro di ricezione.

Le sedute sono valide se sono rappresentati almeno la metà più uno dei consiglieri eletti in caso di prima convocazione, mentre in seconda convocazione le sedute sono valide se partecipano almeno un terzo dei consiglieri eletti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nazionale.

Ogni regione ha diritto ad esprimere tanti voti quanti sono i rappresentanti eletti presenti in Consiglio Nazionale.

Non hanno diritto di voto i cooptati dal Consiglio nazionale e i soggetti nominati dal Presidente ai sensi dell'Art. 13.

Art. 17

Poteri del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

1. elegge il Presidente Nazionale e nomina il Presidente Onorario;
2. elegge nel suo ambito i componenti del Comitato esecutivo stabilendone il numero sino ad un massimo di cinque. Essi durano in carica tre anni, salvo che non decadano da Consiglieri nazionali, e sono rieleggibili;
3. attribuisce i poteri al Presidente nazionale ed ai membri del Consiglio;
4. approva il "Regolamento dell'Associazione" ed il Codice etico su proposta del Comitato esecutivo;
5. attua la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
6. designa, tra i soci, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
7. esamina ed approva l'importo della quota d'iscrizione, della quota associativa annuale, sia per i soci ordinari che per i sostenitori, di eventuali contributi straordinari da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;

8. esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente nazionale, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;
9. esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti, da sottoporre alla ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
10. indica i criteri di massima per il funzionamento delle Sedi periferiche, alla stregua delle loro dimensioni e caratteristiche, in modo che esse siano in grado di svolgere le loro funzioni;
11. rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l'Associazione ed i Soci, o tra i Soci;
12. approva o ratifica i contratti collettivi nazionali di lavoro o gli accordi stipulati a livello nazionale per il trattamento normativo ed economico del personale non medico nonché del personale medico, anche a rapporto libero-professionale;
13. istituisce un Comitato scientifico composto da eminenti studiosi di temi direttamente o indirettamente connessi ai problemi della terza e quarta età, nonché di persone le quali, per particolari benemeritenze, siano reputate idonee a farne parte;
14. nomina il Presidente del Comitato scientifico;
15. istituisce gruppi o commissioni di lavoro, nominandone i componenti che relazionano al Consiglio nazionale sul proprio operato; in tali gruppi o commissioni possono essere nominati anche associati e non associati che non rivestono incarichi nazionali e regionali nell'associazione ma che abbiano specifiche esperienze;
16. Il Consiglio nazionale nomina, nel suo seno, di volta in volta un segretario, il quale provvede alla redazione del verbale della riunione, verbale che è sottoscritto dallo stesso segretario e dal Presidente nazionale.

CAPO VII

Art. 18

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Nazionale oltre al Presidente nazionale dell'Associazione che lo presiede ed al Presidente Onorario, che vi partecipa senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale il Comitato esecutivo sarà presieduto dal Vicepresidente Vicario.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente Vicario almeno una volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta di almeno due membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.

Il Comitato esecutivo nomina, un segretario che redige il verbale della riunione.

Il Comitato esecutivo:

1. realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nelle rispettive competenze, dall'Assemblea generale e dal Consiglio nazionale;
2. coordina la gestione economico-finanziaria, impartendo anche le direttive e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;
3. propone al Consiglio nazionale l'importo della quota d'iscrizione, della quota associativa annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale unitamente al bilancio preventivo;
4. vigila sul funzionamento delle Sedi periferiche ed acquisisce il rendiconto preventivo e consuntivo regionale;
5. assicura alle Sedi periferiche ed alle Strutture associate l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale necessaria od utile per lo svolgimento della loro attività;
6. in caso di urgenza autorizza il Presidente nazionale ad agire o resistere in giudizio e a nominare avvocati e procuratori per singoli atti;
7. adotta, con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione o della censura — entrambe con diffida a rimuovere le contestate inadempienze — e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini dell'Art. 8, comma 3; i provvedimenti predetti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni dell'ultima parte del citato Art. 8;
8. delibera sulle richieste di ammissione all'Associazione sia per i soci ordinari che per i sostenitori secondo quanto previsto nel "Regolamento";
9. elabora il "Regolamento dell'Associazione" ed il Codice etico da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.

CAPO VIII

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina, anche tra persone estranee all'Associazione, tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Nazionale

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza. Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori è compatibile con la qualità di socio e con qualsiasi altra carica nell'Associazione,

I componenti del Collegio partecipano di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale e della Assemblea. Nel caso che uno o più dei componenti del Collegio facciano parte anche del Consiglio Nazionale gli stessi dovranno astenersi in merito a votazioni riguardanti l'operato del Collegio.

In alternativa, l'Assemblea potrà nominare un Revisore Unico, avente i requisiti di legge, ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO IX

Art. 20

Collegio dei Proviviri

Il Consiglio Nazionale nomina il Presidente Nazionale ed i membri del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Assemblea ratifica la nomina dei membri del Collegio scelti tra persone di specchiata onestà e competenza, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la loro attività è previsto un rimborso spese, anche forfettario.

Il Presidente del Collegio partecipa, ma senza diritto di voto, al Consiglio nazionale.

L'intero Collegio partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.

Il Collegio dei Proviviri è presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione e negli altri casi previsti dal presente Statuto.

Il Collegio pronunzia la propria decisione senza l'obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio fra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.

L'appartenenza al Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

CAPO X

Art. 21

Natura delle cariche sociali (revoca o decadenza delle stesse)

Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche sociali possono accedere soltanto i proprietari ed i legali rappresentanti delle Strutture associate ovvero coloro che, ai sensi dell'Art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'ambito dell'Associazione.

Un componente del Consiglio Nazionale può proporre una mozione di incompatibilità rispetto alle cariche di Presidente Nazionale, vice presidenti nazionali, membri del Comitato Esecutivo, Consiglieri Nazionali e Presidenti Regionali. Il consiglio Nazionale delibererà sul merito entro sessanta giorni, ed in caso sia ravvisata l'incopatibilità il soggetto in questione decadrà dalla carica ricoperta se non risolverà l'incopatibilità entro successivi sessanta giorni riproponendo la questione al consiglio nazionale. Tale decisione è impugnabile entro sessanta giorni persso il Collegio dei Probiviri la cui decisione sarà inappellabile.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, salvo i casi di dimissioni o decadenza previsti dal presente Statuto e sono gratuite. Il Consiglio nazionale può però deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica.

Nulla è dovuto per il rimborso delle spese da parte della Sede nazionale, ai componenti l'Assemblea, il Consiglio, il Comitato esecutivo. I componenti che nel Consiglio nazionale rappresentano le Sedi periferiche — componenti designati dalle Regioni — potranno ottenere il rimborso delle spese dalle rispettive Sedi periferiche, se deliberate.

La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale conferisce cariche sociali ed ha facoltà di revocarle.

I componenti del Consiglio nazionale decadono dall'incarico per il periodo di sua vigenza, in caso di n. 2 assenze consecutive anche se giustificate.

I componenti del Comitato esecutivo decadono dall'incarico per il periodo di sua vigenza, in caso di n. 2 assenze consecutive anche se giustificate.

I componenti decaduti o revocati devono essere sostituiti entro sessanta giorni;.

Art. 22

Votazioni per le cariche sociali

Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali o per la revoca si effettuano a scrutinio palese, o segreto su richiesta anche di un solo componente.

CAPO XI

Art. 23

Fondi dell'Associazione

I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote e dai contributi versati dalle Strutture associate e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali nonché da eventuali sponsorizzazioni.

Art. 24

Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo deve essere predisposto dal Comitato esecutivo, il consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio preventivo verrà presentato preferibilmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno in corso. Entrambi verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale e, successivamente, dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo composto dalle quote associative riscuotibili nell'ambito dell'esercizio finanziario dovrà prevedere:

- _ 80% destinato alla gestione ordinaria dell'Associazione
- _ 20% fondo rischi.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, redatti secondo le norme di legge devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione del Comitato Esecutivo ed i documenti giustificativi, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I Bilanci devono essere depositati presso la Sede nazionale almeno venti giorni prima di tale data.

Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di prenderne visione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere inoltre inviati in copia alle Sedi regionali almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 25

Quote sociali

La quota sociale è nazionale ed annuale.

Essa è fissata dall'Assemblea nazionale, mediante approvazione di specifica regolamentazione, che terrà conto del numero dei posti letto autorizzati con provvedimento amministrativo ai sensi di legge. Per le strutture che non hanno simile organizzazione per posto letto, si terrà conto della nozione di Posto Letto Equivalente, di cui all'art. 11 del presente Statuto.

La quota è riscossa dalla Sede nazionale.

Entro il 28 febbraio deve essere versato dalle singole Strutture un acconto pari al 50% della quota fissata per l'anno precedente. Il saldo a conguaglio deve essere versato entro il 31 luglio.

La morosità nel versamento della quota sociale — sia d'acconto che a conguaglio — comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente Statuto, l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente deliberate dall'Assemblea.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo su proposta del Consiglio nazionale, determina annualmente la percentuale della quota di spettanza delle Sedi regionali.

Le quote di spettanza verranno inviate alle varie Sedi entro due mesi dalla deliberazione per il 50% e entro cinque mesi per il residuo 50%, da calcolare sulle quote effettivamente riscosse.

CAPO XII

Art. 26

Sedi periferiche (autonomia, natura e norme comuni)

A livello regionale sono costituite le Sedi Regionali autonome, nella forma di associazione, con la denominazione Anaste seguita dal nome della Regione interessata.

Tutte le Sedi regionali dispongono di autonomia organizzativa e funzionale ed hanno competenza nelle questioni di livello locale, nei limiti del presente Statuto e nell'interesse generale della Associazione.

In particolare, possono firmare accordi con le autorità regionali, che saranno vincolanti per i soci della regione aderenti alla Associazione, riguardanti tutte le materie di interesse per i soci e oggetto di competenza regionale assicurando al meglio il collegamento e la collaborazione con i competenti organi delle Regioni, dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali. Sono escluse da tale autonomia d'azione regionale tutte le materie riservate all'assemblea nazionale, al Consiglio nazionale e al Comitato esecutivo nazionale. In particolare, le Sedi Regionali non hanno competenza in materia di contratti od accordi collettivi, sia normativi che economici, a meno che non siano previste dal CCNL, per il personale dipendente delle Strutture associate.

Le obbligazioni assunte dalle Sedi Regionali non impegnano in nessun caso la Sede nazionale.

A ciascuna Sede Regionale è riconosciuto un contributo pari al 30% delle quote associative stabilite dall'Assemblea a livello nazionale, previa presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo di quello in corso, approvati dalla Assemblea regionale di appartenenza e sua conseguente approvazione da parte del Comitato esecutivo.

Ciascuna Sede regionale potrà applicare una quota aggiuntiva rispetto a quella prevista al paragrafo che precede, entro i limiti di Euro 10,00 per ciascun posto letto o Posto Letto Equivalente

Per quanto attiene alle Aggregazioni, la suddetta formula sarà applicata al fatturato, in aggregato, dell'insieme delle aziende, strutture o professionisti associati a ciascuna Aggregazione.

All'Assemblea Regionale nella quale vengono rinnovate le cariche sociali debbono essere presenti il Presidente nazionale o persona da lui delegata.

La validità dell'Assemblea regionale è determinata dall'Art. 11 del presente Statuto.

È fatto obbligo al Presidente regionale di inviare alla Sede nazionale la convocazione con l'O.d.G. delle Assemblee regionali.

CAPO XIII

Art. 27

Sedi regionali

Dal presente Statuto la Sede regionale è costituita in ogni Regione dove vi siano almeno due Strutture associate ai sensi dell'Art. 1.

La Sede Regionale ha il compito di coordinare le Strutture presenti sul territorio. La Sede Regionale dell'Anaste nazionale ha l'obbligo di rispettare il presente Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti e dei Codici etici dell'Associazione Nazionale. L'Associazione Regionale ha anche il compito di prestare ogni possibile assistenza con il supporto della Sede nazionale, alle Strutture associate.

In particolare, le Sedi regionali possono firmare accordi con le autorità regionali, che saranno vincolanti per i soci della regione aderenti alla Associazione, riguardanti tutte le materie di interesse per i soci e oggetto di competenza regionale, assicurando al meglio il collegamento e la collaborazione con i competenti organi delle Regioni, dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali.

Le Sedi Regionali non possono assumere deliberazioni vincolanti per i soci in materie riservate alla competenza della Assemblea Nazionale o del Consiglio Nazionale o del Comitato esecutivo.

Ogni Associazione regionale è tenuta a comunicare alla Anaste nazionale tutte le notizie relative all'attività associativa regionale .

La Sede Regionale non può aderire a Confederazioni diverse da quella di appartenenza o deliberata dall'Anaste nazionale.

Il Presidente regionale trasmette alla Sede nazionale il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 28

Organi delle Sedi regionali

Gli organi delle Sedi regionali sono:

1. l'Assemblea regionale dei Soci;
2. il Presidente regionale;
3. il Consiglio Direttivo regionale.

Art. 29

Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale è costituita dai proprietari e/o legali rappresentanti delle Strutture associate della Regione ovvero dai loro delegati, nonché da un delegato per ogni Aggregazione.

Gli associati così costituiti hanno il diritto ad essere rappresentati nel Consiglio nazionale nominando propri rappresentanti come esplicitato e previsto nell'Art. 15.

Il rappresentante o i rappresentanti delegati dall'Assemblea regionale degli associati hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale.

Nell'Assemblea regionale ogni Struttura ha diritto ad un voto per ogni posto letto; per quanto attiene alle alle Strutture che erogano servizi di assistenza domiciliare o di altro tipo, per i quali non sussista un'organizzazione per posto letto, si terrà conto della nozione di Posto Letto Equivalente secondo la nozione di cui all'art. 11 dello Statuto.

Alle Aggregazioni è riservato un numero di voti calcolato in applicazione della suindicata formula, avuto riguardo al fatturato dell'insieme delle associate interne a ciascuna Aggregazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente regionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale ovvero su richiesta di un numero di Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti.

L'Assemblea regionale delibera sull'istituzione e chiusura delle sedi territoriali.

L'Assemblea regionale deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno

Art. 30

Il Presidente regionale

Il Presidente regionale è eletto fra i componenti dell'Assemblea regionale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Così pure, ove l'Assemblea regionale ritenga di nominarlo, il Vice Presidente.

Il Presidente regionale ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione regionale e dei suoi uffici, presiede il Consiglio direttivo regionale e rappresenta la predetta Sede regionale di fronte ai terzi in giudizio, previa approvazione del Comitato Esecutivo nazionale secondo le modalità previste dall' art. 17 comma 5. Ha la firma sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo regionale.

Art. 31

Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio direttivo regionale è costituito dal Presidente e da un minimo di tre rappresentanti fino a 500 posti letto, ogni ulteriori 500 posti letto un ulteriore rappresentante.

Per quanto attiene alle Strutture che erogano servizi di assistenza domiciliare o di altro tipo, per i quali non sussista un'organizzazione per posto letto, si terrà conto della nozione di Posto Letto Equivalente di cui all'art. 11 dello Statuto.

Per quanto attiene alle Aggregazioni, la formula suindicata sarà applicata al fatturato dell'insieme delle associate a ciascuna Aggregazione.

Il Consiglio Regionale:

- a) attua la politica associativa, nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea Regionale, perseguendo gli scopi sociali e nei limiti del presente Statuto;
- b) assegna ai componenti del Consiglio stesso, in funzione della loro specifica competenza, le attribuzioni necessarie per affiancare il Presidente regionale nella trattazione delle varie questioni di pertinenza dell'Associazione;
- c) nomina i propri rappresentanti negli enti ed istituzioni con competenza regionale, provinciale,, comunale e distrettuale, in cui sia necessaria la rappresentanza dell'Associazione;

- d) assiste e tutela le Strutture associate nella trattazione delle eventuali controversie individuali o collettive di lavoro onde addivenire, nelle competenti sedi, alla loro definizione, d'intesa con la Sede nazionale;
- e) costituisce speciali commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano l'attività delle Strutture associate;
- f) redige i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale e da trasmettere, subito dopo tale approvazione, alla Sede Nazionale;
- g) assicura alle Strutture associate, di concerto con la Sede nazionale, l'assistenza e la tutela di carattere generale per lo svolgimento della loro attività;
- h) determina la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea Regionale, predisponendo l'ordine del giorno. L'Assemblea va riunita, almeno una volta l'anno, in Sede ordinaria, entro il 30 aprile. All'Assemblea Regionale, nella quale vengono rinnovate le cariche sociali, deve essere presente il Presidente nazionale o persona da lui delegata;
- i) attua le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, coordina e controlla l'attività dei servizi e degli Uffici della Sede regionale.

Il Consiglio Regionale nomina un Tesoriere ed un Segretario.

Quest'ultimo provvede alla redazione e tenuta del Libro dei verbali delle riunioni, verbali che dovranno essere sottoscritti da esso segretario e dal Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei posti letto associati a livello regionale per tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno.

CAPO XIV

Art. 32

Commissario Straordinario

Qualora il Comitato esecutivo Nazionale, disposte ed effettuate rigorose indagini per verificarne l'effettiva sussistenza, l'entità, la natura e le cause, accerti gravi violazioni, da parte di una Anaste regionale, delle disposizioni del presente Statuto o delle regole fondamentali di condotta, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione o gli interessi delle Associate, ne riferisce d'urgenza al Consiglio nazionale.

Questo, valutate la relazione e le proposte conseguenti del Comitato esecutivo e sentiti gli interessati, può deliberare la sospensione dell'attività o la revoca degli organi associativi elettivi, nominando un Commissario Straordinario che sostituisca, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, gli organi sospesi o revocati.

Il Commissario cura l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le accertate inadempienze e, nel caso di revoca degli organi associativi, indice nel più breve tempo possibile nuove elezioni.

CAPO XV

Art. 33

Liquidazione

Spetta all'Assemblea nazionale deliberare:

1. lo scioglimento dell'Associazione;
2. la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
3. l'esame e l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione;
4. la destinazione dell'eventuale attivo patrimoniale netto, che residuasse dalla liquidazione.